

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I
PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il
contraente**

Nome e cognome: DAVIDE CALEFFI , iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 17/04/2018, con numero A000186410 , operante per FARO ASSICURAZIONI 2.0 S.n.c., iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 23/04/2018, con numero A000599375.

Sede legale: via libertà 54 46041 asola (MN), telefono: 0376711338, e-mail: info@faroassicurazioni.com, p.e.c.: faroassicurazioni2.0@legalmail.it, sito internet: www.faroassicurazioni.com

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione. Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: ARAG SE RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della proposta:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (MUP 3, 4, in caso di prodotto d'investimento assicurativo);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto assicurativo.

asola

Luogo

Il Contraente

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I
PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il
contraente**

Nome e cognome: DAVIDE CALEFFI , iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 17/04/2018, con numero A000186410 , operante per FARO ASSICURAZIONI 2.0 S.n.c., iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 23/04/2018, con numero A000599375.

Sede legale: via libertà 54 46041 asola (MN), telefono: 0376711338, e-mail: info@faroassicurazioni.com, p.e.c.: faroassicurazioni2.0@legalmail.it, sito internet: www.faroassicurazioni.com

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione. Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: INTER PARTNER ASSISTANCE SA

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della proposta:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (MUP 3, 4, in caso di prodotto d'investimento assicurativo);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto assicurativo.

asola

Luogo

Il Contraente

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I
PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il
contraente**

Nome e cognome: DAVIDE CALEFFI , iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 16/04/2018, con numero A000186410 , operante per FARO ASSICURAZIONI 2.0 S.n.c., iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 22/04/2018, con numero A000599375.

Sede legale: via libertà 54 46041 asola (MN), telefono: 0376711338, e-mail: info@faroassicurazioni.com, p.e.c.: faroassicurazioni2.0@legalmail.it, sito internet: www.faroassicurazioni.com

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione. Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: AXA ASSICURAZIONI S.P.A.

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	VEICOLI DI TUTTI I SETTORI DI TARIFFA	9
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	autobus - autocarri - motocicli e ciclomotori -libro matricola	7
BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	AUTOVETTURA	12

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della proposta:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (MUP 3, 4, in caso di prodotto d'investimento assicurativo);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto assicurativo.

asola

Luogo

Il Contraente

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I
PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il
contraente**

Nome e cognome: DAVIDE CALEFFI , iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 17/04/2018, con numero A000186410 , operante per FARO ASSICURAZIONI 2.0 S.n.c., iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 23/04/2018, con numero A000599375.

Sede legale: via libertà 54 46041 asola (MN), telefono: 0376711338, e-mail: info@faroassicurazioni.com, p.e.c.: faroassicurazioni2.0@legalmail.it, sito internet: www.faroassicurazioni.com

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione. Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	VEICOLI DI TUTTI I SETTORI DI TARIFFA	9
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	autobus - autocarri - motocicli e ciclomotori -libro matricola	7
BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT	AUTOVETTURA	12

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della proposta:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (MUP 3, 4, in caso di prodotto d'investimento assicurativo);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto assicurativo.

asola

Luogo

Il Contraente

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I
PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il
contraente**

Nome e cognome: DAVIDE CALEFFI , iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 17/04/2018, con numero A000186410 , operante per FARO ASSICURAZIONI 2.0 S.n.c., iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 23/04/2018, con numero A000599375.

Sede legale: via libertà 54 46041 asola (MN), telefono: 0376711338, e-mail: info@faroassicurazioni.com, p.e.c.: faroassicurazioni2.0@legalmail.it, sito internet: www.faroassicurazioni.com

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione. Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della proposta:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (MUP 3, 4, in caso di prodotto d'investimento assicurativo);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto assicurativo.

asola

Luogo

Il Contraente

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I
PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il
contraente**

Nome e cognome: DAVIDE CALEFFI , iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 17/04/2018, con numero A000186410 , operante per FARO ASSICURAZIONI 2.0 S.n.c., iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 23/04/2018, con numero A000599375.

Sede legale: via libertà 54 46041 asola (MN), telefono: 0376711338, e-mail: info@faroassicurazioni.com, p.e.c.: faroassicurazioni2.0@legalmail.it, sito internet: www.faroassicurazioni.com

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione. Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo almeno pari a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA
DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della proposta:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (MUP 3, 4, in caso di prodotto d'investimento assicurativo);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto assicurativo.

asola

Luogo

Il Contraente